

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. C. 2525 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	47

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 167 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	39
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 162 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	40

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 22/2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

C. 2525 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, fa presente che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, che risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, e che è stata inoltre presentata una relazione tecnica riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato che dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento. Passando all'esame delle disposizioni considerate dalle relazioni tecniche nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, nel segnalare che il testo è corredato, all'articolo 8, comma 2, di una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, osserva quanto segue.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 1, in materia di esami di Stato e regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020, per quanto riguarda il comma 1, attributivo del potere di ordinanza, prende atto del carattere ordinamentale della disposizione e rinvia, per quanto riguarda i limiti e i contenuti delle ordinanze medesime, a quanto di seguito osserverà in relazione alle singole disposizioni che li definiscono. In via generale, osserva preliminarmente che, in base al successivo comma 9, i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo in esame devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente. Peraltro, in linea di principio, il rispetto di tali vincoli finanziari non appare a suo avviso verificabile *ex ante*, in quanto l'impatto finanziario effettivo delle norme da adottare potrà essere riscontrato soltanto sulla base degli specifici contenuti delle ordinanze medesime. Con riferimento ai criteri e vincoli fissati per la loro adozione, fa presente quanto segue. Quanto al comma 2, che ha ad oggetto il recupero degli apprendimenti non effettuati nel corrente anno scolastico, da svolgersi nell'ambito dell'attività didattica ordinaria del prossimo anno scolastico, segnala che la relazione tecnica afferma che, poiché è previsto che il recupero avvenga quale attività didattica ordinaria, la relativa attività lavorativa rientra tra quella già remunerata e che ulteriori chiarimenti sono stati forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare. Pur prendendo atto di tali chiarimenti, andrebbe comunque a suo parere fornita conferma della congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente per il sistema scolastico, finalizzate ai normali contenuti curricolari dei vari cicli di studi, rispetto alle esigenze di recupero dei contenuti formativi che sono stati persi nel corrente anno, che impegneranno sia il personale docente sia il personale ATA. Non formula osserva-

zioni sul comma 2-*bis*, che reintroduce i giudizi di valutazione, dal contenuto ordinamentale. Sul comma 3 e sul comma 4, che concernono la didattica e gli esami, prende atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica e degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura e del fatto che per gli alunni con disabilità la norma richiama quanto già previsto a legislazione vigente. Rileva, inoltre, che le previsioni sono comunque assistite dalla clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, riportata all'articolo 8, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda il comma 5, che concerne gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali, ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, prende atto della specifica clausola di invarianza. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma – dell'effettiva modulabilità dell'onere nell'ambito delle risorse disponibili. In proposito, tenuto conto delle finalità della norma, sarebbe altresì opportuno, a suo avviso, acquisire una valutazione circa l'idoneità delle risorse stanziare e disponibili rispetto alle ipotizzabili soluzioni che potrebbero essere adottate con le ordinanze ministeriali. Non formula osservazioni sul comma 6, che ha ad oggetto i requisiti di ammissione dei candidati agli esami, dal contenuto ordinamentale. Con riferimento al comma 7, che ha ad oggetto gli esami dei candidati privatisti, non formula osservazioni, tenuto conto che gli stessi vengono aggregati a sessioni già previste a legislazione vigente e disciplinate da norme – articolo 14, comma 2, e articolo 17, comma 11, del decreto legislativo n. 62 del 2017 – alle quali non sono ascritti effetti finanziari. Con riferimento ai commi 7-*bis* e 7-*ter*, che attribuiscono

temporaneamente talune competenze decisionali all'Intendenza scolastica della provincia autonoma di Bolzano, non formula osservazioni, in quanto la norma si limita a disciplinare l'attribuzione di poteri senza derogare ai vincoli di bilancio dell'ente autonomo. Segnala che i commi 7-*quater* e 7-*quinquies* consentono, a date condizioni, l'attivazione dell'istruzione domiciliare in presenza per gli studenti impossibilitati alla frequenza scolastica. In proposito, rammenta che, ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 2-*ter*, della legge n. 66 del 2017, l'attività di istruzione domiciliare per gli studenti sopra menzionati si svolge a invarianza di risorse e senza nuovi o maggiori oneri e che, per effetto di una condizione posta dalla Commissione bilancio del Senato, il diritto degli studenti deve essere temperato con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e che, in aggiunta, tale attività non autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tenuto conto dei predetti elementi, non formula osservazioni. Non formula osservazioni sul comma 8, che ha ad oggetto i provvedimenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il sistema di formazione italiana nel mondo, tenuto conto della generale clausola di invarianza finanziaria. Fa presente, infine, che il comma 9 ribadisce l'invarianza di spesa relativamente agli esami conclusivi della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado, e prevede un meccanismo di accertamento dei risparmi realizzati con successiva riassegnazione a spesa nel rispetto del saldo di indebitamento netto. Al riguardo, prende atto della previsione di neutralità della riassegnazione, in particolare, sul saldo di indebitamento netto – che, per gli oneri del personale, prevede la parziale compensazione delle maggiori spese con le corrispondenti entrate tributarie e contributive, mentre tale effetto non ha luogo per le assegnazioni al Fondo – e degli elementi di conferma forniti dal

Governo nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura. Fa presente peraltro che non viene esplicitata la procedura diretta a far sì che la riassegnazione sia effettivamente realizzata in condizioni di invarianza finanziaria. In proposito ritiene utile acquisire elementi di valutazione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, prende in esame distintamente gli interventi sulla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti precari e sull'avvio del prossimo anno scolastico. Quanto agli interventi sulla procedura concorsuale straordinaria, non formula osservazioni sui commi 02, 03 e 04, volti a disciplinare proceduralmente taluni adempimenti del concorso, nel presupposto, sul quale andrebbe a suo avviso acquisita conferma, che le variazioni concernenti le modalità di svolgimento delle prove non siano suscettibili di cagionare nuovi oneri per riflessi di carattere organizzativo: Non formula altresì osservazioni sul comma 05, stante la sua natura ordinamentale, e sul comma 08, in quanto non incide sul numero dei posti di sostegno ma sull'accesso al relativo percorso di specializzazione. Ritiene che andrebbero invece acquisiti chiarimenti sul combinato disposto dei commi 01 (che fissa la prova scritta della procedura per l'anno scolastico 2020/2021, mentre a legislazione vigente i vincitori dovevano essere immessi in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2020), 06 (che riconosce ai vincitori immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 e rientranti nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020) e 07 (che quantifica e copre i relativi oneri). Osserva che la relazione tecnica afferma che, in generale, le disposizioni sono neutrali, svolgendo considerazioni volte a suffragare tale invarianza, e attribuisce oneri solo ad una particolare fattispecie – il riconoscimento giuridico dell'anno scolastico 2020/2021 ai vincitori del concorso – in relazione alla quale rileva come, in sintesi, se l'immissione in ruolo dei primi vincitori

avverrà a decorrere dal 1° settembre 2021, anziché 2020, risulteranno neutrali sia la stipula dei contratti a tempo indeterminato nel 2021, in quanto posticipa la decorrenza di un onere permanente già scontato a legislazione vigente, sia la stipula dei contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, in quanto i posti avrebbero comunque dovuto essere coperti. Circa tale ricostruzione non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale giudica utile una conferma, della piena equivalenza economica fra un docente a tempo determinato e un docente a tempo indeterminato, ciò limitatamente alla copertura dei posti nell'anno scolastico 2020/2021. Per quanto riguarda la ricostruzione di carriera, cui sono attribuiti effetti quantificati e coperti al comma 07, osserva che il comma 06 riconosce ai vincitori immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 rientranti nella quota prevista per l'anno scolastico 2020/2021 la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020. Segnala che la relazione tecnica, al cui testo rinvia per i dettagli, dal canto suo afferma che in generale la norma è neutrale poiché, essendo il concorso straordinario riservato ai docenti precari, è assolutamente probabile che tutti i soggetti che vinceranno la procedura concorsuale saranno titolari di contratti di supplenza annuale nell'anno scolastico 2020/2021, ma che effetti onerosi, però, potrebbero derivare dal fatto che la proposta legislativa comporta che il medesimo anno di servizio potrà essere fatto valere in sede di ricostruzione di carriera « anche dai soggetti assunti a tempo determinato con contratto annuale nel 2020/2021, anche nel caso in cui non vincano il concorso o si posizionino in graduatoria in maniera da non essere assunti prima del 2022/2023 » e infatti « dal 2023, cioè dal momento nel quale i docenti con contratto a tempo determinato annuale potranno godere della ricostruzione, nell'ipotesi prudentiale che, pur non risultando tra i vincitori nel 2021/2022, riescano a ottenere una immissione in ruolo almeno dall'anno successivo. ».

Evidenzia come, su tali presupposti, la relazione tecnica procede a sviluppare una quantificazione degli oneri che appare coerente con le ipotesi assunte dalla stessa relazione. Pertanto osserva che la relazione tecnica parrebbe ipotizzare che la ricostruzione di carriera spetti anche a soggetti non vincitori del concorso o assunti dopo il 2022/2023, mentre il comma 06 attribuisce la ricostruzione di carriera ai soli vincitori immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022: in merito a tale apparente discrasia andrebbero a suo avviso acquisiti chiarimenti, al fine di poter verificare le quantificazioni effettuate dalla relazione tecnica. Non ha alcunché da osservare sugli effetti di maggiore entrata tributaria e contributiva – i cosiddetti effetti riflessi – connessi alle ricostruzioni di carriera, che sono calcolati in misura conforme alla prassi in materia, nel presupposto che gli stessi siano registrati esclusivamente a miglioramento dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, come abitualmente previsto per fattispecie analoghe. In proposito andrebbe a suo avviso acquisita una conferma, considerato che la relazione tecnica non è corredata di un prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento sui saldi di finanza pubblica. Quanto alle misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, non formula osservazioni sulle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, tenuto conto che le rispettive procedure avranno comunque luogo nell'ambito dei limiti di bilancio vigenti, cui la norma in esame non deroga. Non formula inoltre osservazioni sulla lettera *d)* del comma 1, sul comma 2, sul comma 5 e sul comma 6, stante il loro carattere ordinamentale; sul comma *2-bis* perché interviene a specificare un adempimento già previsto a legislazione vigente; sul comma 3, preso atto dei chiarimenti della relazione tecnica; sul comma *3-bis* perché il relativo onere è limitato all'entità dello stanziamento, e sui commi da 4 a *4-ter* in quanto sono volti a ripristinare la legislazione previgente e a disciplinare le procedure volte a darvi attuazione nonché tenuto conto, quanto al comma *4-ter*, del recepimento delle condizioni poste dalla

Commissione bilancio del Senato. Ritiene che andrebbero invece acquisiti chiarimenti sulle lettere *b-bis*) e *d-bis*) del comma 1, che dettano criteri per le ordinanze ministeriali. Infatti, pur prendendo atto delle considerazioni della relazione tecnica, tenuto conto che le disposizioni non prevedono specifici stanziamenti, andrebbe a suo parere assicurato che sia l'eventuale attivazione, quale attività didattica ordinaria, dell'integrazione e del recupero degli apprendimenti a partire dal 1° settembre 2020, sia l'adozione di misure volte a consentire agli studenti con patologie gravi o immunodepressi di seguire la programmazione scolastica, anche mediante la didattica a distanza, possano effettivamente essere effettuate nel quadro delle risorse disponibili, posto che sembrerebbe trattarsi di adempimenti aggiuntivi. Andrebbe inoltre a suo parere acquisito l'avviso del Governo sul comma 3-*ter* che rinvia alla contrattazione collettiva lo svolgimento delle prestazioni didattiche a distanza. Osserva infatti che nel corso dell'esame parlamentare, in sede di verifica della relazione tecnica riferita al maxi-emendamento, è stato osservato che la norma, così come formulata, demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle prestazioni rese a distanza anche per il periodo decorso e per quello precedente alla definizione dello stesso contratto, con conseguenti effetti non valutabili sulle predette attività già svolte nel caso in cui tali criteri e modalità dovessero in concreto differire da quelli adottati finora. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 07 dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020 ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria richiamata al precedente comma 06 – pari a 2,16 milioni di euro per il 2023 e a 1,08 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 – mediante riduzione dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, che ha istituito il Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione secondaria. In proposito, reputa necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura a decorrere dall'anno 2023, ciò in considerazione sia del fatto che la dotazione del Fondo nel corso del tempo è stata più volte utilizzata o incrementata da numerose disposizioni legislative, sia della collocazione dell'onere ad esso imputato oltre il triennio di riferimento del vigente bilancio dello Stato, che rende meno agevole la relativa verifica in sede parlamentare. Rileva inoltre che, il comma 3-*bis* dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, in misura pari a 2 milioni di euro per il 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, recante interventi volti a promuovere la scuola digitale, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, evidenzia che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato è emerso che le risorse disponibili sul citato Fondo sono pari a 2,224 milioni di euro per l'anno 2020 e che esse risultano pertanto sufficienti a far fronte agli oneri oggetto di copertura. Segnala peraltro che il Fondo è stato rifinanziato, da ultimo, dall'articolo 265, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di esame presso le Camere, per un importo pari a 800 milioni di euro per il medesimo anno 2020. Tanto premesso, ritiene tuttavia necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo del predetto Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 2-*bis*, recante Tavolo per i percorsi abilitanti, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'istituzione del Tavolo è assistita sia da una clausola

di invarianza sia da una clausola di gratuità della partecipazione: segnala che l'inserimento di questa seconda clausola è stato posto come condizione al fine della positiva verifica della relazione tecnica a corredo del maxiemendamento e come condizione *ex* articolo 81 Costituzione dalla Commissione bilancio del Senato.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2-ter, in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che assume il carattere ordinamentale della disposizione, e nel presupposto quindi che gli incarichi in questione siano comunque conferiti nel quadro delle risorse disponibili e ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale giudica opportuna una conferma – dell'effettiva possibilità per il CISPI di rendere i pareri nei nuovi termini stabiliti, abbreviati anche a regime, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato. Quanto alla proroga dei componenti elettivi, non formula osservazioni in quanto la stessa opera nel quadro delle risorse già stanziata per i relativi componenti.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 4, in materia di sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano un'interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove. In proposito, non ha osservazioni da formulare, attesa la natura procedurale della disposizione in esame. Andrebbe tuttavia acquisita conferma, a suo avviso, che le previsioni non siano

suscettibili di determinare effetti finanziari connessi al carattere interpretativo, e quindi retroattivo, delle stesse.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 4-bis, recante modifica al decreto-legge n. 126 del 2019, non formula osservazioni, considerato che la norma possiede natura ordinamentale e non appare suscettibile di incidere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, in materia di sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono quanto previsto dall'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 circa la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria, comprendendo in tale estensione anche le procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e gli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero. In proposito, non formula osservazioni, attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame e alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica.

Quanto ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante disposizioni in materia di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, con riguardo al comma 2-bis non formula osservazioni, considerato quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che la definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento, anche a distanza, delle prove di abilitazione professionale individuate dalla medesima disposizione potrà essere attuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Prende atto, altresì, di quanto precisato dalla stessa relazione

tecnica circa la possibilità che lo svolgimento dell'esame di Stato per i consulenti del lavoro, secondo le suddette nuove modalità a distanza, possa determinare risparmi nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in quanto consentirà, per la sessione 2020, di evitare la locazione delle sedi normalmente utilizzate per lo svolgimento delle prove scritte. Con riguardo al comma 3, che prevede attività formative a distanza, non formula osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare al Senato al fine di suffragare la neutralità finanziaria di tale disposizione. Non formula osservazioni in merito al comma 4, considerato il tenore ordinamentale della medesima disposizione.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che agli oneri derivanti dal funzionamento degli organi, prorogati o sostituiti *ope legis*, si provvede con le medesime risorse già stabilite a legislazione vigente.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 7-bis, recante disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, a sostegno della invarianza finanziaria delle disposizioni, pur rilevando che gli stessi non sono corredati di dati, riferiti alle possibili maggiori spese derivanti dalle innovazioni introdotte, idonei a dimostrare la sufficienza delle risorse disponibili indicate dalla stessa relazione tecnica e, quindi, la neutralità dell'intervento normativo in esame.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 7-ter, recante misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, rileva che la norma, sebbene non consenta agli enti territoriali di derogare ai vigenti vincoli di bilancio – e dunque non incrementi i livelli complessivi della spesa – si pone l'obiettivo di accelerare la realizzazione di interventi di

riqualificazione scolastica. Tanto premesso, osserva che tale accelerazione, nella misura in cui interessi spese in conto capitale, appare suscettibile di anticipare i tempi dei pagamenti previsti negli stati di avanzamento dei lavori (SAL), con conseguenti possibili effetti di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto del 2020 e di riduzione, in pari misura, di quello degli anni seguenti. In ordine a tale possibilità reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 7-quater, in materia di continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale dell'articolo 7-quater e tenuto conto che già ad una precedente proroga, disposta dall'articolo 101 del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al 15 giugno 2020, non sono stati ascritti effetti finanziari tenuto conto della natura ordinamentale della disposizione.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 7-quinquies, recante semplificazione della disciplina in materia di Scuola superiore meridionale, evidenzia che le modifiche apportate dalla norma in esame, riducendo il periodo sperimentale, sono finalizzate ad accelerare il percorso di istituzione della Scuola superiore meridionale, senza incidere sulle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione. Inoltre, evidenzia che la normativa vigente, non modificata – sul punto – dall'articolo in esame, prevede che l'effettiva stabilizzazione della Scuola superiore meridionale sia condizionata al reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Non formula quindi osservazioni sulla base dei seguenti presupposti sui quali reputa opportuna una conferma: che i compiti assegnati al comitato coordinatore possano essere svolti nell'ambito delle risorse già assegnate e che la stabilizzazione della Scuola al termine del periodo di sperimentazione – ridotto dalle disposizioni in esame – resti condizionata al reperimento, con autonomo provvedimento legislativo, delle necessarie risorse.

Con riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 8, comma 2, recante clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria, osserva che l'articolo 8, comma 2, reca una apposita clausola di invarianza finanziaria relativa alla complessiva attuazione del presente decreto, che peraltro, come si evince da un'interpretazione sistematica, non riguarda le disposizioni onerose di cui ai commi 07 e 3-bis dell'articolo 2, inserite nel corso dell'esame presso il Senato, che recano invece apposite clausole di copertura finanziaria di cui ha dianzi dato conto.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*). In merito alle richieste di chiarimento della relatrice, ad integrazione degli elementi contenuti in detta relazione, chiarisce che il recupero degli apprendimenti non effettuati nel corrente anno scolastico, da svolgersi nell'ambito dell'attività didattica ordinaria del prossimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, l'attività lavorativa relativa alla didattica ordinaria rientra tra quella già remunerata ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto, dall'altro lato, le risorse disponibili a legislazione vigente per il sistema scolastico, finalizzate ai normali contenuti curricolari dei vari cicli di studi, risultano congrue rispetto alle esigenze di recupero dei contenuti formativi che sono stati persi nell'anno in corso.

Precisa inoltre che l'articolo 1, comma 5, laddove prevede che le ordinanze di cui al precedente comma 1 debbano tenere conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità certificata ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della clausola di invarianza finanziaria ivi indicata. Rileva, infatti, che da un lato saranno

messi in atto adattamenti di carattere meramente ordinatorio e didattico, ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie, dall'altro diverse disposizioni a legislazione vigente, richiamate nella predetta relazione tecnica, già dispongono l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale, mentre per i detenuti vi sono apposite sezioni di scuole carcerarie.

Segnala altresì che, in sede di adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con cui si apportano le occorrenti variazioni di bilancio ai sensi del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1, sarà assicurato che i risparmi relativi agli esami conclusivi della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado, saranno riassegnati alla spesa nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, ivi compreso l'indebitamento netto.

Evidenzia che il costo per la copertura dei posti nell'anno scolastico 2020/2021 con personale a tempo determinato, derivante dall'articolo 2, comma 1, lettera b), non risulta superiore a quello previsto a legislazione vigente per la copertura dei medesimi posti con personale a tempo indeterminato. Osserva inoltre che gli effetti di maggiore entrata tributaria e contributiva (effetti riflessi) connessi alle ricostruzioni di carriera derivanti dall'articolo 2, comma 06, sono registrati esclusivamente a miglioramento dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto e che il Fondo « La Buona scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione secondaria, utilizzato per far fronte agli oneri derivanti dalle ricostruzioni di carriera di cui al medesimo articolo 2, comma 06, reca le occorrenti disponibilità.

Fa presente che i criteri per l'adozione delle ordinanze ministeriali di cui alle lettere b-bis) e d-bis) del comma 1 di cui all'articolo 2, quali ad esempio l'eventuale attivazione, quale attività didattica ordinaria, dell'integrazione e del recupero degli apprendimenti a partire dal 1° settembre 2020, potranno essere attuati nel quadro delle risorse disponibili.

Chiarisce inoltre che la riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo

1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, prevista per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3-*bis* dell'articolo 2, che dispone il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, recante interventi volti a promuovere la scuola digitale, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Osserva altresì che la riduzione dei termini entro i quali il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) deve esprimere i propri pareri prevista dall'articolo 3 non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 4, che reca un'interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove, avverte che la disposizione risulta di carattere ordinamentale e non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'istituzione di un VI quadrimestre dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 e alla proroga del funzionamento delle Commissioni incaricate di valutare le candidature – previste dall'articolo 7-*bis*, recante disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale – segnala che le stesse non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tali disposizioni si inseriscono in un'attività ciclica finanziata annualmente per un 1 milione di euro nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), capitolo 1694, ripartito ai sensi dell'articolo 10, lettera *j*), del decreto ministeriale n. 738 dell'8 agosto 2019, sulla base di un rimborso forfettario agli atenei, che risulta pienamente capiente anche in relazione a un eventuale numero superiore di sedute delle Commissioni.

Rileva altresì che l'articolo 7-*ter*, che prevede che, fino al 31 dicembre 2020, i

sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari straordinari, non determina ulteriori oneri rispetto a quelli incorporati nei tendenziali di finanza pubblica e che i compiti assegnati al comitato coordinatore ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, che modifica la disciplina vigente relativa alla Scuola superiore meridionale istituita presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse già assegnate, fermo restando che la stabilizzazione della Scuola al termine del periodo di sperimentazione – ridotto dalle disposizioni in esame – rimane comunque condizionata al reperimento, con autonomo provvedimento legislativo, delle necessarie risorse.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2525 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 22 del 2020, recante Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

il recupero degli apprendimenti non effettuati nel corrente anno scolastico, da svolgersi nell'ambito dell'attività didattica ordinaria del prossimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, l'attività lavorativa relativa alla didattica ordinaria rientra tra quella già remunerata ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto, dall'altro lato, le risorse disponibili a legislazione vigente per il sistema scolastico, finalizzate ai normali contenuti curricolari dei vari cicli di studi, risultano congrue

rispetto alle esigenze di recupero dei contenuti formativi che sono stati persi nell'anno in corso;

L'articolo 1, comma 5, laddove prevede che le ordinanze di cui al precedente comma 1 debbano tenere conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità certificata ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della clausola di invarianza finanziaria ivi indicata;

infatti, da un lato saranno messi in atto adattamenti di carattere meramente ordinatorio e didattico, ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie;

dall'altro, diverse disposizioni a legislazione vigente, richiamate nella predetta relazione tecnica, già dispongono l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale, mentre per i detenuti vi sono apposite sezioni di scuole carcerarie;

in sede di adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con cui si apportano le occorrenti variazioni di bilancio ai sensi del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1, si assicurerà che i risparmi relativi agli esami conclusivi della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado, saranno riassegnati alla spesa nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, ivi compreso l'indebitamento netto;

il costo per la copertura dei posti nell'anno scolastico 2020/2021 con personale a tempo determinato, derivante dall'articolo 2, comma 1, lettera b), non risulta superiore a quello previsto a legislazione vigente per la copertura dei medesimi posti con personale a tempo indeterminato;

gli effetti di maggiore entrata tributaria e contributiva (effetti riflessi) connessi alle ricostruzioni di carriera derivanti dall'articolo 2, comma 06, sono re-

gistrati esclusivamente a miglioramento dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto;

il Fondo "La Buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione secondaria, utilizzato per far fronte agli oneri derivanti dalle ricostruzioni di carriera di cui all'articolo 2, comma 06, reca le occorrenti disponibilità;

i criteri per l'adozione delle ordinanze ministeriali di cui alle lettere *b-bis*) e *d-bis*) del comma 1 di cui all'articolo 2, quali ad esempio l'eventuale attivazione, quale attività didattica ordinaria, dell'integrazione e del recupero degli apprendimenti a partire dal 1° settembre 2020, potranno essere attuati nel quadro delle risorse disponibili;

la riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, prevista per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3-*bis* dell'articolo 2, che dispone il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, recante interventi volti a promuovere la scuola digitale, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

la riduzione dei termini entro i quali il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) deve esprimere i propri pareri prevista dall'articolo 3 non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 4, che reca un'interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove, risulta di carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'istituzione di un VI quadrimestre dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 e la proroga del funzionamento delle Commissioni incaricate di valutare le candidature – previste dall'articolo 7-*bis*, recante disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale – non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tali disposizioni si inseriscono in un'attività ciclica finanziata annualmente per un 1 milione di euro nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), capitolo 1694, ripartito ai sensi dell'articolo 10, lettera j), del decreto ministeriale n. 738 dell'8 agosto 2019, sulla base di un rimborso forfettario agli atenei, che risulta pienamente capiente anche in relazione a un eventuale numero superiore di sedute delle Commissioni;

l'articolo 7-*ter*, che prevede che, fino al 31 dicembre 2020, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari straordinari, non determina ulteriori oneri rispetto a quelli incorporati nei tendenziali di finanza pubblica;

i compiti assegnati al comitato coordinatore ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, che modifica la disciplina vigente relativa alla Scuola superiore meridionale istituita presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse già assegnate, fermo restando che la stabilizzazione della Scuola al termine del periodo di sperimentazione – ridotto dalle disposizioni in esame – rimane comunque condizionata al reperimento, con autonomo provvedimento legislativo, delle necessarie risorse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Atto n. 167.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, sulla base dei chiarimenti anticipati dal Governo nella precedente seduta e ferma restando la necessità di rettificare su un piano meramente formale la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli

2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Atto n. 167);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la preparazione e la stesura della relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE da inviare annualmente, anziché ogni tre anni, alla Commissione europea non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

tale adempimento, al pari della trasmissione annuale alla Commissione europea della relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione previsti dalla direttiva 2012/19/UE, non è infatti suscettibile di determinare oneri aggiuntivi in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, posto che, a legislazione vigente, i dati richiesti dalla Commissione europea secondo gli schemi di cui alla decisione 2005/369/CE sono elaborati dall'ISPRA e da questa annualmente trasmessi al medesimo Ministero insieme al pertinente *Quality report*, redatto sulla base del modello predisposto da Eurostat;

rilevata la necessità di riferire la seconda parte della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, relativa ai soggetti pubblici interessati, alle disposizioni del presente decreto, anziché del medesimo articolo 3,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: del presente decreto ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Atto n. 162.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel rinviare comunque alla documentazione predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e già depositata nella seduta dello scorso 12 maggio, in merito alle richieste di chiarimento del relatore precisa quanto segue. La presentazione di richieste di finanziamento per progetti di riqualificazione energetica degli edifici, nell'ambito del programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale (PREPAC), anche da parte degli organi costituzionali – prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del presente provvedimento, che sostituisce la lettera *ff*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014 – rappresenta una mera facoltà e da essa non deriva alcun impatto finanziario a carico dei suddetti organi, atteso che lo stanziamento di bilancio messo annualmente a loro disposizione resta inalterato. Gli oneri per la realizzazione del portale informatico per la presentazione delle istanze di richiesta di finanziamento per i progetti di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), capoverso *3-bis*, che inserisce il comma *3-bis* all'ar-

articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono pari a 100.000 euro per l'anno 2021, mentre quelli di gestione e funzionamento del portale stesso risultano di entità marginale e saranno pertanto sostenuti dal Ministero dello sviluppo economico con le risorse disponibili a legislazione vigente. Le risorse utilizzate dal capoverso 3-ter della lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 per la copertura degli oneri per l'anno 2021 derivanti dalla realizzazione del predetto portale, vale a dire le risorse stanziare per il potenziamento e l'accelerazione del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), risultano effettivamente disponibili. L'utilizzo delle risorse che confluiscono ogni anno nell'ex Fondo teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ai fini della realizzazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale fino al 2030, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2014, non comporta profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché si tratta di un fondo alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano a carico dei clienti finali, che non è mai stato operativo e di cui la normativa vigente ha già previsto la destinazione al programma PREPAC e al Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Le modifiche introdotte dall'articolo 5, comma 1, lettera l), n. 3, all'articolo 5, comma 12, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di incrementare da 30 a 50 milioni di euro annui le misure di finanziamento massimo del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale e di estenderle fino al 2030, devono essere limitate al solo periodo 2021-2030, in modo da non incidere sull'esercizio in corso o sugli esercizi precedenti ormai chiusi. Gli strumenti di promozione fino al 2030 costituiti dai certificati bianchi e dal

conto termico, di cui all'articolo 6 del presente provvedimento, che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia. In particolare, per il meccanismo dei certificati bianchi non è previsto un incremento degli oneri a carico degli utenti, atteso che gli obiettivi fissati sono inferiori rispetto a quelli del periodo attuale e che, comunque, sono stati inseriti elementi di regolazione economica del predetto meccanismo utili ad evitare aumenti eccessivi. Anche per il Conto termico si prevede un maggiore impatto finanziario rispetto a quanto preventivato, atteso che tale impatto è sempre contenuto entro i contingenti massimi di spesa annua previsti dal relativo decreto attuativo. La disposizione di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 6 del presente provvedimento, che inserisce il comma 4-ter all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, che prevede la promozione e l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di misure volte a ridurre al minimo l'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, rappresenta una norma di carattere programmatico che potrà essere attuata solo attraverso misure da sottoporre preventivamente ad un'adeguata analisi finanziaria. L'onere derivante dal piano annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche predisposto dall'ENEA è stato stimato sulla base dell'ampia esperienza maturata dal predetto ente nell'organizzazione di eventi e attività del tutto similari e si riferisce all'arco temporale 2021-2030, anziché al periodo 2014-2030, come invece indicato alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7, che modifica il comma 11 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. L'entità dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ nel settore ETS destinati al Ministero dello sviluppo economico risulta sufficiente a coprire sia le risorse necessarie

per i bandi per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001, di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 7, sia quelle relative allo stanziamento di cui alla precedente lettera *e*), destinato al predetto piano annuale di sensibilizzazione e assistenza, anche in considerazione dell'incremento dei citati proventi verificatosi negli ultimi anni (da 540 milioni di euro nel 2017 a 1.350 milioni di euro nel 2019). La destinazione dei predetti proventi alle citate finalità non appare pertanto suscettibile di determinare pregiudizio ad altri interventi già avviati o pianificati dall'Amministrazione. L'affidamento all'ENEA del compito di pubblicare un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi dei servizi di contabilizzazione e ripartizione dei consumi di calore, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), capoverso 8-*quater*, che inserisce il comma 8-*quater* all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, comporta effetti di limitata entità ed è ricompreso nelle attività svolte dal predetto ente nell'ambito del programma « Ricerca di Sistema », già dotato di copertura finanziaria non a carico del bilancio dello Stato. Le attività ascritte ad enti rientranti nel novero del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni derivanti dal citato articolo 8 sono di limitata entità e saranno svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente. La destinazione dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ al Programma di informazione e formazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014, come sostituito dall'articolo 11 del presente provvedimento, non determina alcun effetto sugli interventi già avviati o comunque programmati a valere sulle medesime risorse. Il gettito atteso dei proventi delle aste di CO₂ destinato al Ministero dello sviluppo economico nel decennio 2021-2030 risulta sufficiente a coprire i costi per la realizzazione del Programma, ferma comunque restando la possibilità di comprimere gli oneri in caso di insufficienza delle risorse, come previsto dal comma 4 del nuovo articolo 13 del decreto legisla-

tivo n. 102 del 2014. Al comma 1 del citato articolo 13 appare comunque necessario specificare che il Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, che l'ENEA predispone con cadenza triennale, si concluderà nel 2030, conformemente a quanto previsto dalla relativa copertura finanziaria di cui al comma 4 del medesimo articolo 13. L'utilizzo delle risorse che confluiscono ogni anno nell'ex Fondo teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ai fini del rifinanziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica previsto dall'articolo 12 del presente provvedimento, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, non determina profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché si tratta di un fondo alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano a carico dei clienti finali, che non è mai stato operativo e di cui la normativa vigente ha già previsto la destinazione al programma PREPAC e al Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, nel prendere atto dei chiarimenti testé forniti dal Governo, rileva tuttavia che la copertura dell'onere relativa all'istituzione del portale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *l*), n. 1), risulta, da un lato, non corretta in quanto reca l'indicazione di un onere errato pari a euro 150.000, anziché a euro 100.000 per l'anno 2021, dall'altro, superflua in quanto già prevista al capoverso 3-*ter* dalla precedente lettera *c*), a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) per il potenziamento e l'accelerazione del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale. In ragione di ciò, segnala pertanto la necessità di provvedere alla soppressione della copertura finanziaria indicata all'articolo 5, comma 1, lettera *l*), n. 1). Ritiene altresì necessario, da un lato, sostituire il numero 3) della lettera *l*) dell'articolo 5, al fine di limitare il rifinanziamento del programma

di interventi ivi previsto al periodo 2021-2030, dall'altro, modificare la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 7, in modo da limitare al periodo 2021-2030 l'onere derivante dal piano annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche predisposto dall'ENEA ai sensi della precedente lettera *d*), capoverso 10-ter. Infine, segnala la necessità di specificare, all'articolo 11, capoverso articolo 13, che il programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, che l'ENEA predispone con cadenza triennale, si conclude nel 2030.

Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Atto n. 162);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la presentazione di richieste di finanziamento per progetti di riqualificazione energetica degli edifici, nell'ambito del programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale (PREPAC), anche da parte degli organi costituzionali – prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del presente provvedimento, che sostituisce la lettera *ff*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014 – rappresenta una mera facoltà e da essa non deriva alcun impatto finanziario a carico dei suddetti organi, atteso che lo stanziamento di bilancio messo annualmente a loro disposizione resta inalterato;

gli oneri per la realizzazione del portale informatico per la presentazione delle istanze di richiesta di finanziamento per i progetti di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera

c), capoverso 3-bis, che inserisce il comma 3-bis all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono pari a 100.000 euro per l'anno 2021, mentre quelli di gestione e funzionamento del portale stesso risultano di entità marginale e saranno pertanto sostenuti dal Ministero dello sviluppo economico con le risorse disponibili a legislazione vigente;

le risorse utilizzate dal capoverso 3-ter della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 5 per la copertura degli oneri per l'anno 2021 derivanti dalla realizzazione del predetto portale, vale a dire le risorse stanziare per il potenziamento e l'accelerazione del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), risultano effettivamente disponibili;

l'utilizzo delle risorse che confluiscono ogni anno nell'ex Fondo teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ai fini della realizzazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale fino al 2030, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2014, non comporta profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché si tratta di un fondo alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano a carico dei clienti finali, che non è mai stato operativo e di cui la normativa vigente ha già previsto la destinazione al programma PREPAC e al Fondo nazionale per l'efficienza energetica;

le modifiche introdotte dall'articolo 5, comma 1, lettera *l*), n. 3, all'articolo 5, comma 12, lettera *b*), del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di incrementare da 30 a 50 milioni di euro annui le misure di finanziamento massimo del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale e di estenderle fino al 2030, devono essere

limitate al solo periodo 2021-2030, in modo da non incidere sull'esercizio in corso o sugli esercizi precedenti ormai chiusi;

gli strumenti di promozione fino al 2030 costituiti dai certificati bianchi e dal conto termico, di cui all'articolo 6 del presente provvedimento, che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia;

in particolare, per il meccanismo dei certificati bianchi non è previsto un incremento degli oneri a carico degli utenti, atteso che gli obiettivi fissati sono inferiori rispetto a quelli del periodo attuale e che, comunque, sono stati inseriti elementi di regolazione economica del predetto meccanismo utili ad evitare aumenti eccessivi;

neppure per il Conto termico si prevede un maggiore impatto finanziario rispetto a quanto preventivato, atteso che tale impatto è sempre contenuto entro i contingenti massimi di spesa annua previsti dal relativo decreto attuativo;

la disposizione di cui alla lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 6 del presente provvedimento, che inserisce il comma 4-ter all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, che prevede la promozione e l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di misure volte a ridurre al minimo l'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, rappresenta una norma di carattere programmatico che potrà essere attuata solo attraverso misure da sottoporre preventivamente ad un'adeguata analisi finanziaria;

l'onere derivante dal piano annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche predisposto dall'ENEA è stato stimato sulla base dell'ampia

esperienza maturata dal predetto ente nell'organizzazione di eventi e attività del tutto simili e si riferisce all'arco temporale 2021-2030, anziché al periodo 2014-2030, come invece indicato alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 7, che modifica il comma 11 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014;

l'entità dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 nel settore ETS destinati al Ministero dello sviluppo economico risulta sufficiente a coprire sia le risorse necessarie per i bandi per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 7, sia quelle relative allo stanziamento di cui alla precedente lettera *e)*, destinato al predetto piano annuale di sensibilizzazione e assistenza, anche in considerazione dell'incremento dei citati proventi verificatosi negli ultimi anni (da 540 milioni di euro nel 2017 a 1.350 milioni di euro nel 2019);

la destinazione dei predetti proventi alle citate finalità non appare pertanto suscettibile di determinare pregiudizio ad altri interventi già avviati o pianificati dall'Amministrazione;

l'affidamento all'ENEA del compito di pubblicare un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi dei servizi di contabilizzazione e ripartizione dei consumi di calore, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *f)*, capoverso 8-*quater*, che inserisce il comma 8-*quater* all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, comporta effetti di limitata entità ed è ricompreso nelle attività svolte dal predetto ente nell'ambito del programma "Ricerca di Sistema", già dotato di copertura finanziaria non a carico del bilancio dello Stato;

le attività ascritte ad enti rientranti nel novero del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni derivanti dal citato articolo 8 sono di limitata entità e saranno svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente;

la destinazione dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ al Programma di informazione e formazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014, come sostituito dall'articolo 11 del presente provvedimento, non determina alcun effetto sugli interventi già avviati o comunque programmati a valere sulle medesime risorse;

il gettito atteso dei proventi delle aste di CO₂ destinato al Ministero dello sviluppo economico nel decennio 2021-2030 risulta sufficiente a coprire i costi per la realizzazione del Programma, ferma comunque restando la possibilità di comprimere gli oneri in caso di insufficienza delle risorse, come previsto dal comma 4 del nuovo articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014;

al comma 1 del citato articolo 13 appare comunque necessario specificare che il Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, che l'ENEA predispone con cadenza triennale, si concluderà nel 2030, conformemente a quanto previsto dalla relativa copertura finanziaria di cui al comma 4 del medesimo articolo 13;

l'utilizzo delle risorse che confluiscono ogni anno nell'ex Fondo teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ai fini del rifinanziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica previsto dall'articolo 12 del presente provvedimento, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, non determina profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché si tratta di un fondo alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano a carico dei clienti finali, che non è mai stato operativo e di cui la normativa vigente ha già previsto la destinazione al programma PREPAC e al Fondo nazionale per l'efficienza energetica;

rilevato che:

la copertura dell'onere relativa all'istituzione del portale di cui all'articolo 5,

comma 1, lettera l), n. 1), risulta, da un lato, non corretta in quanto reca l'indicazione di un onere errato pari a euro 150.000, anziché a euro 100.000 per l'anno 2021, dall'altro, superflua in quanto già prevista al capoverso 3-ter dalla precedente lettera c), a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) per il potenziamento e l'accelerazione del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale;

appare pertanto necessario provvedere alla soppressione della copertura finanziaria indicata all'articolo 5, comma 1, lettera l), n. 1);

appare necessario sostituire il numero 3) della lettera l) dell'articolo 5, al fine di limitare il rifinanziamento del programma di interventi ivi previsto al periodo 2021-2030;

appare necessario modificare la lettera e) del comma 1 dell'articolo 7, in modo da limitare al periodo 2021-2030 l'onere derivante dal piano annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche predisposto dall'ENEA ai sensi della precedente lettera d), capoverso 10-ter;

appare necessario specificare, all'articolo 11, capoverso articolo 13, che il programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, che l'ENEA predispone con cadenza triennale, si conclude nel 2030,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 5, comma 1, lettera l), n. 1) sopprimere le parole da: dopo le parole *fino a:* di cui al comma 3-bis;

all'articolo 5, comma 1, lettera l), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) alla lettera b) le parole: "e fino a 30

milioni di euro annui per il periodo 2015-2020” sono sostituite dalle seguenti: “, fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030”;

all'articolo 7, comma 1, lettera e), sostituire le parole da: le parole: “nel limite massimo di 0,3” *fino alla fine, con le seguenti:* dopo le parole: “nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2020” sono aggiunte le seguenti: “e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2030”;

all'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 13, comma 2, dopo le parole: Il programma di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* si conclude nell'anno 2030 ed ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

**DL 22/2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
C. 2525 Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

7599



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO X

Roma 1 GIU. 2020

Prot. Entr: 77537/2020
Prot. Nr: 78561/2020
Allegati: RT
Risposta a Nota del:--

All'Ufficio Legislativo
Economia

All'Ufficio Coordinamento
Legislativo

All'Ufficio Legislativo
Finanze

OGGETTO: Atto Camera n. 2525 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato". Relazione Tecnica al passaggio.

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, si restituisce ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009 la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

ATTO CAMERA 2525 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”

Relazione tecnica

Articolo 1

art. 1 co. 1 — la disposizione è di per sé priva di effetti sui saldi della finanza pubblica, poiché si limita a prevedere la possibile adozione di ordinanze del Ministro dell'istruzione in materia di valutazione degli alunni e di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

I principi e criteri regolatori delle ordinanze sono delineati nei successivi commi.

art. 1 co. 2. — la disposizione prevede che le ordinanze disciplinino i criteri generali del recupero degli apprendimenti, per gli alunni delle classi non finali, quale attività didattica ordinaria, nel corso dell'anno scolastico successivo. Poiché è previsto che il recupero avvenga quale attività didattica ordinaria, la relativa attività lavorativa rientra tra quella già remunerata ai sensi del vigente CCNL di comparto, nonché ai sensi del comma 9. Pertanto, si tratta di una disposizione ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1, co. 2-bis- la disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

art. 1 co. 3 alinea — la disposizione introduce, alle successive lettere, i principi e criteri regolatori delle ordinanze adottabili dal Ministro dell'istruzione, in deroga alla legislazione vigente nel caso in cui sia possibile riprendere l'attività didattica in presenza entro il 18 maggio 2020. Si tratta di una disposizione chiaramente ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

art. 1 co. 3 lett. a — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare l'ammissione alle classi successive della scuola secondaria sia di primo sia di secondo grado, in deroga alle vigenti disposizioni legislative e normative. Si tratterebbe di deroghe volte a ridurre e semplificare i requisiti per il passaggio alla classe successiva, in considerazione della particolare modalità didattica imposta dall'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19. Proprio per questo, si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto, favorendo una riduzione del numero di studenti che devono ripetere l'anno in quanto non ammessi all'anno successivo.



art. 1, co. 3 lett. a-bis — la disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

art. 1 co. 3 lett. b — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare l'organizzazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di primo grado in deroga alle vigenti disposizioni legislative. Si tratterebbe di deroghe volte a ridurre e semplificare le prove, in considerazione della particolare modalità didattica imposta dall'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19. Proprio per questo, si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto, favorendo una riduzione del numero di studenti che non superano l'esame e pertanto devono ripetere l'ultimo anno.

art. 1 co. 3 lett. c — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare la composizione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in deroga alle vigenti disposizioni legislative. Si tratterebbe di deroghe volte a prevedere solo commissari interni, mentre il presidente rimarrebbe esterno. Verrebbero meno i commissari esterni previsti a legislazione vigente. Proprio per questo, si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, per i quali si rimanda alla relazione relativa al comma 9.

art. 1 co. 3 lett. d — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare l'organizzazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in deroga alle vigenti disposizioni legislative, anche garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62 che disciplina il relativo esame di Stato. Si tratterebbe di deroghe volte a ridurre e semplificare le prove, in considerazione della particolare modalità didattica imposta dall'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19. Proprio per questo, si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto, favorendo una riduzione del numero di studenti che devono ripetere l'ultimo anno di corso in quanto non ammessi all'esame di Stato.

art. 1 co. 4 alinea — la disposizione introduce, alle successive lettere, i principi e criteri regolatori delle ordinanze adottabili dal Ministro dell'istruzione, in deroga alla legislazione vigente di cui al comma 2, nel caso in cui non sia possibile riprendere l'attività didattica in presenza entro il 18 maggio 2020 oppure permangano ragioni di sanità pubblica tali da non consentire lo svolgimento degli esami in presenza. Si tratta di una disposizione chiaramente ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 4 lett. a — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare la valutazione finale degli studenti, compresi gli scrutini finali, in deroga alla legislazione vigente, anche prevedendo modalità telematiche di svolgimento della valutazione medesima. Tutte le istituzioni scolastiche e tutti i docenti stanno già provvedendo ad assicurare la didattica mediante modalità telematiche. Pertanto, la strumentazione tecnologica necessaria



per lo svolgimento in modo telematico anche della valutazione è già disponibile. Dunque, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 4 lett. b — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare la rimodulazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di primo grado con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, anche con riferimento ai candidati privatisti e a quelli provenienti dai percorsi di istruzione parentale. Pertanto si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto.

art. 1 co. 4 lett. c — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare l'organizzazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in deroga alle vigenti disposizioni legislative, sino a prevedere un'unica prova orale, anche con riferimento ai candidati privatisti e a quelli provenienti dai percorsi di istruzione parentale e tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62 che disciplina l'esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento. Si tratta di una modalità di organizzazione molto semplificata. Proprio per questo, la disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 4 lett. d — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare diversamente, rispetto alla legislazione vigente, i criteri di attribuzione dell'"eccellenza" e del relativo premio, in favore degli studenti che si distinguono maggiormente. Poiché rimane fermo il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, la disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 4-bis. — Limitandosi a prevedere le modalità di svolgimento delle sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge n. 104 del 1992, la disposizione è di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

art. 1 co. 4-ter — La disposizione prevede, come attualmente già disciplinato dalla legislazione vigente, che l'istituzione scolastica, in presenza di lacune per mancato conseguimento degli obiettivi didattici possa valutare l'opportunità di una reinscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato, fermi restando tutti gli altri limiti normativi previsti. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri.

art. 1 co. 5 — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 debbano tener conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità certificata. In considerazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Cioè, saranno messi in atto adattamenti di carattere meramente ordinatorio e didattico, a parità di risorse umane, finanziarie e strumentali. Si tratta, peraltro, degli stessi adattamenti che i docenti comuni e (per gli studenti con disabilità certificata) di sostegno sono già tenuti ad operare, che dovranno però tener conto delle diverse esigenze derivanti dalla modalità didattica a distanza. Inoltre, l'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti



con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e l'articolo 8 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 concernente “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, dispongono già l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale. Per quanto concerne i detenuti vi sono già apposite sezioni di scuole carcerarie.

art. 1 co. 6 — la disposizione prevede che, in ogni caso e indipendentemente dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, per l'ammissione dei candidati agli esami di Stato si prescinda dai requisiti di frequenza, di profitto, di partecipazione alle prove nazionali INVALSI, di frequenza dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dalla legislazione vigente. La disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto, favorendo una riduzione del numero di studenti che devono ripetere l'ultimo anno di corso in quanto non ammessi all'esame di Stato;

art. 1 co. 7 — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 si applichino anche ai candidati esterni all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il cui esame è comunque prevista una tempistica diversa da quella ordinaria. In particolare, si prevede che i candidati in questione svolgano l'esame in occasione della sessione straordinaria. Inoltre, la norma si limita a consentire la partecipazione con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, trattandosi di disposizioni aventi carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1, co. 7-bis, e co. 7-ter - La disposizione attiene alle modalità ordinamentali di svolgimento degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione di una provincia autonoma non determinando nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

art., co. 7-quater e 7-quinquies — La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si limita a prevedere che si possa dare attuazione all'articolo 16 del decreto legislativo n. 66 del 2017, in merito all'istruzione domiciliare a cura del personale già in servizio anche durante l'emergenza epidemiologica e nelle more dell'adozione del decreto attuativo previsto dal comma 2-bis del predetto articolo 16. Inoltre la norma non autorizza la sostituzione del personale impiegato. Infatti, l'istruzione domiciliare in favore degli studenti con disabilità certificata che per almeno trenta giorni non possano frequentare le attività didattiche è già prevista dalla legge vigente, in particolare dal citato articolo 16. Tuttavia, non è possibile dare attuazione alla disposizione in parola perché manca il relativo decreto attuativo e perché le disposizioni adottate per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 impedirebbero, in ogni caso, al docente di recarsi presso il domicilio dello studente. La disposizione rimuove detti ostacoli, di natura esclusivamente ordinamentale, consentendo all'originaria disposizione di cui al citato articolo 16 di spiegare pienamente i suoi effetti.

art. 1 co. 8 — la disposizione prevede che siano adottate analoghe disposizioni, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le scuole italiane all'estero.



Si tratta di disposizione ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 9 — il primo periodo è una clausola di invarianza per i saldi della finanza pubblica. Il secondo e il terzo periodo prevedono che eventuali risparmi di spesa derivanti da una diversa composizione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado rimangano a disposizione per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali e per il recupero degli apprendimenti, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. L'effettivo ammontare dei risparmi sarà facilmente verificabile a consuntivo, cioè successivamente allo svolgimento degli esami di Stato, della sessione suppletiva e di quella straordinaria, a fine settembre 2020. La somma non spesa sarà tolta alla disponibilità dei punti ordinanti della spesa (POS) scolastici, per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al fondo per il funzionamento delle scuole e al recupero degli apprendimenti, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Infatti, conseguentemente alle previsioni di cui al comma 2 si prevede che le istituzioni scolastiche provvedano al recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso del prossimo anno 2020/2021, nel limite delle seguenti risorse:

- attività didattica prestata dai docenti per il potenziamento dell'offerta formativa;
- fondi di cui all'articolo 40, comma 5, lettera b) del CCNL 19 aprile 2018;
- la metà dei risparmi di spesa derivanti dalla diversa organizzazione delle commissioni degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado (solo commissari interni oltre al presidente)

Le risorse di cui ai primi due punti sono già disponibili a legislazione vigente.

Quelle di cui al terzo punto saranno rese disponibili solo successivamente all'effettiva realizzazione dei risparmi di spesa indicati. A tal fine, si rappresenta che entro il mese di giugno, alla conclusione degli esami di Stato, sarà possibile determinare l'effettivo ammontare dei risparmi in questione, così da poterne destinare la metà allo svolgimento dei corsi di recupero, che inizieranno due mesi dopo, a settembre.

Articolo 2

art. 2 co. 01-08 — i commi da 01 a 05 sono solo delle modifiche di carattere ordinamentale che non incidono sugli oneri già quantificati della procedura concorsuale.

Con riferimento agli oneri derivanti dal comma 06 si riporta quanto segue:

La conclusione della procedura concorsuale straordinaria in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 avrebbe comportato l'immissione in ruolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, da settembre 2020, di 16.535 docenti.

La disposizione, invece, comporta quanto segue:

- la posticipazione delle prove della procedura concorsuale al prossimo anno scolastico con la conseguente immissione in ruolo dei primi vincitori a decorrere dal 1° settembre 2021;



- sui medesimi posti, nell'anno scolastico 2020/2021 saranno pertanto assunti con contratto a tempo determinato altrettanti docenti sulla base delle graduatorie attualmente vigenti;
- l'immissione in ruolo, a settembre 2021, di 16.535 vincitori di concorso, in aggiunta ai 4.710 vincitori che si prevede di assumere in tale data a legislazione vigente. I 16.535 vincitori assunti a settembre 2021 potranno godere della retrodatazione giuridica della nomina a settembre 2020.

Ciò comporta maggiori oneri di personale. Più precisamente:

- La stipula dei 16.535 contratti a tempo indeterminato nell'a.s. 2021/2022 non comporta maggiori oneri di personale, giacché si tratta di contratti che a legislazione vigente verrebbero stipulati addirittura con un anno di anticipo;
- La previsione della retrodatazione giuridica all'a.s. 2020/2021 dei 16.535 contratti a tempo indeterminato stipulati con altrettanti docenti nel 2021/2022 non comporta maggiori oneri di personale, poiché si tratta di soggetti che, a legislazione vigente, verrebbero assunti già nell'a.s. 2020/2021;
- La stipula dei 16.535 contratti a tempo determinato non comporta maggiori oneri di personale nell'a.s. 2020/2021, poiché avviene in luogo di altrettanti contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, può comportare oneri negli anni successivi, limitatamente a quei soggetti che non dovessero risultare tra i vincitori del concorso e ai quali si attribuisce, in base alla disposizione, un anno in più di anzianità di servizio, utile in futuro per l'evoluzione stipendiale.

Tuttavia, si precisa che poiché il concorso straordinario è riservato ai docenti precari è assolutamente probabile che pur non essendo ancora vincitori di concorso, tutti i soggetti che vinceranno la procedura concorsuale, saranno titolari di contratti di supplenza annuale nell'anno scolastico 2020/2021 occupando posizioni utili nelle rispettive graduatorie.

In via prudenziale si stima comunque un congruo onere finanziario.

A legislazione vigente, ciascuno dei 16.535 immessi in ruolo a settembre 2021 potrà far valere l'anno di servizio svolto nel 2020/2021, ai fini della ricostruzione di carriera.

La norma comporta che il medesimo anno di servizio potrà essere fatto valere in sede di ricostruzione di carriera anche dai soggetti assunti a tempo determinato con contratto annuale nel 2020/2021, anche nel caso in cui non vincano il concorso o si posizionino in graduatoria in maniera da non essere assunti prima del 2022/2023.

Ciò comporta effetti finanziari a decorrere dal 2023, cioè dal momento nel quale i docenti con contratto a tempo determinato annuale potranno godere della ricostruzione, nell'ipotesi prudenziale che, pur non risultando tra i vincitori nel 2021/2022, riescano a ottenere una immissione in ruolo almeno dall'anno successivo.

Si stima, sempre prudenzialmente, che il 90% dei 16.535 docenti con contratto a tempo determinato annuale risulterà tra i vincitori del concorso con immissione nel 2021/2022. Ciò in



quanto la posizione nelle rispettive graduatorie è un ottimo predittore del successo nella procedura concorsuale, anche tenuto conto della semplificazione delle prove del concorso in questione rispetto a quello ordinario.

Pertanto, l'onere di cui trattasi si verificherà per 1.654 soggetti.

Per ciascuno dei soggetti interessati, l'effetto è:

- di eventuale incremento dell'importo dovuto nel 2023 a titolo di arretrati. L'importo dovuto si incrementa solo nel caso che il riconoscimento di un anno in più di servizio determini, nel 2023/2024, il riconoscimento, in sede di ricostruzione, di una classe di anzianità successiva a quella che altrimenti sarebbe stata assegnata;
- di anticipazione di un anno del momento del passaggio alle classi di anzianità successiva, sino alla quiescenza.

Si suppone che circa un avente titolo su sei si trovi nelle condizioni di cui al primo dei punti del precedente elenco, e che ogni anno circa uno su sei si trovi nelle condizioni di cui al secondo dei punti.

Un anno in più di carriera comporta la seguente maggiore spesa di personale per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui ai punti del precedente elenco, in funzione della maggiore classe di anzianità che verrebbe attribuita (valori medi tra i gradi di istruzione al lordo dell'IVC, degli oneri riflessi e dell'IRAP):

da 9 a 14	3,914.30
da 15 a 20	3,903.53
da 21 a 27	3,550.60
da 28 a 34	3,996.24
da 35 in poi	2,311.33

In via prudenziale, nei seguenti calcoli si utilizza l'importo di 3.900 euro.

Nelle ipotesi anzidette, nel 2023 si verifica una maggiore spesa di $1.654 \times 3.900 / 6 = 1,08$ milioni per ricostruzioni di carriera. A decorrere dal 2023 si verifica anche la maggiore spesa di $1.654 \times 3.900 / 6 = 1,08$ milioni per l'anticipazione di un anno nel passaggio di carriera.

In definitiva, la norma comporta la maggiore spesa di personale di 2,16 milioni di euro nel 2023 e di 1,08 milioni di euro a decorrere dal 2024.

In definitiva, l'emendamento comporta le seguenti maggiori spese di personale (milioni di euro):

		2023	2024	2025 e ss.
> s	c	2,16	1,08	1,08



Al maggiore onere si provvede, al comma 7, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativa al Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

Il comma 08 non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. I docenti precari accedono alle prove scritte senza sostenere il test preliminare nelle prove autonomamente gestite dalle istituzioni universitarie.

art. 2 co. 1 alinea — la disposizione introduce, alle successive lettere, i principi e criteri regolatori delle ordinanze del Ministro dell'istruzione che potranno disciplinare, in deroga alla legislazione vigente, la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, le procedure di immissione in ruolo, di assegnazione e di utilizzazione provvisoria del personale scolastico, lo scorrimento delle graduatorie per il personale scolastico da destinare all'estero;

~~*art. 2 co. 1 lett. a* — la disposizione prevede che con l'ordinanza di cui all'alinea si potrà prevedere una data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga alla legislazione vigente che assegna tale potere alle Regioni. Si tratta di una disposizione chiaramente ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;~~

art. 2 co. 1 lett. b — la disposizione prevede che si potrà derogare alla legislazione vigente in materia di immissione in ruolo, di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, di attribuzione di contratti a tempo determinato, per il personale scolastico. Rimangono ferme le disposizioni vigenti in materia di limiti assunzionali e delle relative procedure autorizzatorie, nonché quelle in materia di mobilità, per le quali non sono previste deroghe. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 2 co. 1 lett. b-bis. la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica stabilendo piuttosto che l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti a partire dal 1° di settembre 2020 debbano considerarsi quale attività didattica ordinaria.;

art. 2 co. 1 lett. c — la disposizione prevede che si potrà prevedere l'ultra-attività, ove necessaria e al fine di assegnazioni provvisorie di durata annuale, delle graduatorie del personale scolastico da destinare all'estero già costituite dal MEACI con decreto n. 4055 del 2013, al fine di evitare lo svolgimento di nuove procedure selettive durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di una disposizione ordinamentale, giacché rimane fermo il contingente di posti fuori ruolo presso le scuole e le iniziative scolastiche italiane all'estero. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 2 co. 1 lett. d — la disposizione prevede che si potrà confermare per il prossimo anno scolastico l'adozione dei libri di testo attuali. Pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 2 co. 1 lett. d-bis. — La disposizione prevede che con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte a tenere conto delle necessità degli studenti con



patologie gravi o immunodepressi. Pertanto, la disposizione essendo di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

art. 2 co. 2 — la disposizione si limita a prevedere che le ordinanze di cui al comma 1, e in particolare quella di cui alla lettera c), siano adottate di concerto con il MAECI per gli aspetti riguardanti il sistema delle scuole e delle iniziative scolastiche italiane nel mondo. Si tratta di disposizione ordinamentale, priva di effetti sui saldi della finanza pubblica;

art. 2 co. 2-bis. — la disposizione di cui al comma 2 -bis. è finanziariamente neutra.

art. 2 co. 3 — la disposizione si limita a sancire i comportamenti già posti in essere da tutte le istituzioni scolastiche, riguardanti lo svolgimento di ogni attività lavorativa, inclusa quella didattica, a distanza, mediante strumentazione informatica, al fine di ridurre le occasioni di contagio. Inoltre, la disposizione riguarda esclusivamente una specificazione dei prodotti acquistabili con la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ferma restando l'invarianza del suo ammontare. La disposizione è ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 2 co. 3-bis. — la disposizione comporta una maggiore spesa, in conto corrente, di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

		2020	2021	2022
> s	c	2,00		

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

art. 2 co. 3-ter. — la norma ha natura ordinamentale, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

art. 2 co. 4, 4-bis, e 4-ter. — le disposizioni nel primo effetto ripristinano lo stato giuridico anteriore e disciplinato essenzialmente dall'articolo 1-quater del decreto-legge n. 126 del 2019, come modificato in sede di conversione.

Pertanto, nel sopprimere la disposizione vigente, si ripristina la decorrenza del citato articolo 1- quater e la creazione delle previste graduatorie provinciali utili per le supplenze già dall'anno scolastico 2020/2021.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Le ulteriori integrazioni sono mere semplificazioni anche di tecnica normativa. Si spostano all'interno della legge n. 124 del 1999, riguardante le supplenze, le disposizioni attualmente contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 1- quater citato, in materia di:

- creazione di una specifica graduatoria per i soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno;



- indicazione sino a venti istituzioni scolastiche della medesima provincia, in sede di costituzione delle graduatorie provinciali, per la formazione delle già previste graduatorie d'istituto.

Per l'effetto non abrogati i corrispondenti commi 2 e 3 dell'articolo 1- quater.

Con il comma 4-ter si semplifica ulteriormente, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica, la procedura di costituzione delle graduatorie provinciali, prevedendo che la stessa sia disciplinata con ordinanza del Ministro, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari ed il CSPI, in coerenza con l'intero impianto del decreto-legge e che avvenga in forme semplificate, tramite gli uffici scolastici e le istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse a disposizione del ministero. Si precisa che l'ordinanza non potrà riguardare gli aspetti relativi alla costituzione e composizione dei posti da conferire a supplenza. La previsione per la quale la presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avviene con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti non comporta nuovi o maggiori oneri essendo sufficienti per l'obiettivo che la disposizione si propone le dotazioni informatiche di cui a legislazione vigente si può valere l'amministrazione centrale e periferica.

art. 2 co. 5 — la disposizione prevede che le verifiche in classe dei dirigenti tecnici nei confronti dei docenti che stanno ripetendo il periodo di prova siano sostituite, per l'anno 2019/2020 e qualora non già svolte, da un parere consultivo che può essere reso da remoto. Si tratta di disposizione chiaramente ordinamentale;

art. 2 co. 6 — la disposizione prevede che non possano essere svolti viaggi di istruzione, visite guidate, ecc. nell'anno scolastico 2019/2020. Poiché lo svolgimento dei viaggi di istruzione è posto interamente a carico delle famiglie, il loro mancato svolgimento non ha effetti sul bilancio dello Stato o delle istituzioni scolastiche statali.

Articolo 2-bis.

La disposizione ha natura ordinamentale, giacché i partecipanti al tavolo di confronto non avranno diritto a compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate. La partecipazione al tavolo è a titolo onorifico. Pertanto, la norma emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2-ter.

La disposizione replica per il prossimo anno scolastico la misura adottata con l'articolo 1- sexies del decreto-legge 126 del 2019 che, come specificato anche in sede di relativa relazione tecnica, appare meramente ordinamentale e non comporta nuovi e maggiori oneri. Il testo della norma esclude, espressamente, il riconoscimento, ai fini ulteriori, del servizio reso.

Articolo 3

art. 3 co. 1 — la disposizione riduce, sino al termine dello stato di emergenza, il termine per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione sugli atti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 233 del 1999. Si tratta di disposizione chiaramente ordinamentale;



art. 3 co. 2 — la disposizione chiarisce che il termine di sette giorni di cui al comma 1 si applica agli atti per i quali sia stato già chiesto un parere al CSPI, purché successivamente all'inizio dello stato di emergenza. In tal caso il termine decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legge;

art. 3 co. 2-bis e 2-ter —le disposizioni prorogano la componente elettiva del CSPI al 31 agosto 2021 e modificano i termini per l'espressione del parere da parte del medesimo Consiglio. Sono prive di effetti finanziari.

Articolo 4

art. 4 co. 1 — la disposizione chiarisce che la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Articolo 4-bis.

La disposizione ha natura ordinamentale, in quanto si limita a modificare la legislazione vigente nel senso di prevedere che i soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie dei concorsi banditi nel 2016, possano inserirsi, a domanda, in coda alle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2018, anziché in coda alle graduatorie del concorso 2016 delle altre regioni. Inoltre, tale facoltà viene limitata ad una sola regione anziché a più d'una. Ciò avrà un impatto sul tempo medio occorrente per poter immettere in ruolo tali soggetti, ma non modifica le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

Art. 5 co. 1 — la disposizione, limitandosi ad estendere la sospensione, già prevista per le procedure concorsuali, anche agli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, ha mero valore ordinamentale e non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6

La norma in esame si colloca nell'ambito dei provvedimenti adottati che hanno introdotto una serie di misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la presente disposizione si intende, infatti, disciplinare, nell'attuale stato emergenziale, con misure ad hoc, lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nonché relativo alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Il **comma 2-bis** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività in essa previste saranno svolte dalle amministrazioni con le risorse umane e strumentali



già disponibili a legislazione vigente. Peraltro, la modalità relativa all'esame di Stato per i consulenti del lavoro è suscettibile di determinare risparmi nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in quanto consentirà, per la sessione 2020, di evitare la locazione delle sedi normalmente utilizzate per lo svolgimento delle prove scritte.

Il **comma 2-ter** stabilisce che i 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale. Trattandosi di disposizioni aventi carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con particolare riferimento alle disposizioni del **comma 3**, si fa presente che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni introdotte e che non si ravvisano, ricadute negative neppure con riferimento ad attività di competenza di articolazioni o uffici del Ministero della giustizia, potendosi assicurare, con particolare riferimento al decreto da adottare per la predisposizione di tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza, che si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente rientrando tra i compiti istituzionali la riorganizzazione delle funzioni e dei compiti degli uffici tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nell'attuale stato emergenziale.

Le misure contenute nel presente articolo non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che le spese connesse allo svolgimento di tali procedure rientrerebbero in spese già previste a regime. Inoltre, gli eventuali adempimenti derivanti dagli interventi in questione, di natura amministrativa, rientrano tra gli ordinari compiti istituzionali.

Articolo 7

La norma, che reca misure per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ha carattere ordinamentale e non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7-bis.

La norma istituisce un VI e ulteriore quadrimestre nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020, in aggiunta al V quadrimestre già previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto Direttoriale n. 2175/2018 recante il "Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia" (Bando Candidati). Al fine di garantire parità di trattamento ai candidati della tornata di ASN 2018-2020, con particolare riferimento ai criteri di valutazione deliberati dalle 190 Commissioni nazionali, risulta altresì necessario prorogare la durata dell'incarico di dette Commissioni. A tal fine si prevede che le vigenti Commissioni restino in carica fino al 30 giugno 2021, ossia in tempo utile a concludere le attività di valutazione riferite all'istituendo VI quadrimestre. Parimenti, a fronte di quanto premesso, si dispone il



differimento dell'avvio della procedura di formazione delle Commissioni per la "nuova" tornata biennale di ASN a gennaio 2021.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, l'istituzione di un VI quadrimestre dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 e la proroga di funzionamento delle Commissioni incaricate di valutare le candidature, si inserisce in un'attività ciclica finanziata annualmente nell'ambito del FFO con 1 milione di euro, Capitolo 1694, ripartito ai sensi del DM n. 738/2019, articolo 10, lettera j), sulla base di un rimborso forfettario agli atenei, e per il quale si assicura la piena capienza in relazione a un eventuale numero superiore di sedute delle Commissioni.

Articolo 7-ter

La norma in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale che intende semplificare il quadro normativo di riferimento e accelerare l'esecuzione dei lavori con particolare riguardo alle deroghe rispetto al codice dei contratti pubblici. Per quanto riguarda in particolare il comma 3, la norma incide sulle occupazioni di urgenza e sulle espropriazioni, introducendo una semplificazione delle procedure, senza oneri ulteriori atteso che in questo caso i relativi costi sono già ricompresi e preventivati nei quadri economici dei progetti.

Articolo 7-quater

La disposizione proroga l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018-2019 al 31 luglio 2020 e di conseguenza anche ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove: trattandosi di disposizioni aventi carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7-quinquies

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di modifiche di carattere meramente ordinamentale finalizzate ad anticipare il percorso di istituzione della Scuola superiore meridionale. In particolare, il comma 1, rappresenta una virtuosa accelerazione di un percorso già avviato, in relazione al quale l'ANVUR – in considerazione del volume di attività didattica già svolta dalla Scuola in questi primi anni di operatività - è già nella condizione di esprimere il parere di competenza.

Infine, per quanto riguarda il comma 2, si evidenzia che il Decreto del Ministro riguarda esclusivamente le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola Superiore Meridionale, ferma restando la necessità di un provvedimento legislativo funzionale al reperimento delle risorse di cui al comma 413 della Legge n.145/2018. La disposizione, dunque, anche in questo caso ha la sola finalità di accelerare un percorso, in relazione al quale restano ovviamente fermi tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, ivi compresa la necessità che – nel caso in cui sia conseguita la valutazione positiva da cui scaturisca l'istituzione della scuola – vengano reperite le necessarie risorse finanziarie. In ogni caso, tuttavia, va rilevato che dall'abbreviazione del periodo sperimentale consegue comunque un risparmio di spesa rispetto alle risorse già stabilite, a legislazione vigente, per la copertura del periodo sperimentale.



Articolo 8

art. 8 co. 1 — si prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano attuino le disposizioni del presente decreto compatibilmente con i rispetti statuti e con le norme di attuazione;

art. 8 co. 2 — clausola di salvaguardia finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge di dison. n. 130 ha
avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

0 1 GIU. 2020

Il Ministro Generale dello Stato
Di Matteo

